



REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

DI CASALGRANDE (RE)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 30/11/2023

SOMMARIO

PREMESSE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 (Istituzione e finalità)
- Art. 2 (Composizione e requisiti per l'elezione)
- Art. 3 (Durata in carica e scioglimento anticipato)
- Art. 4 (Luogo delle riunioni ed uso beni comunali)
- Art. 5 (Facilitatori)
- Art. 6 (Lavoro preparatorio alle elezioni)

TITOLO II ELEZIONI

- Art. 7 (Candidatura)
- Art. 8 (Fissazione del giorno delle elezioni)
- Art. 9 (Elezioni)
- Art. 10 (Proclamazione degli eletti)
- Art. 11 (Decadenza e dimissioni)
- Art. 12 (Insediamento del C.C.R.R.)

TITOLO III COMPITI E FUNZIONAMENTO

- Art. 13 (Compiti)
- Art. 14 (Modalità di convocazione)
- Art. 15 (Funzionamento)
- Art. 16 (Verbali)

TITOLO IV IL PRESIDENTE

- Art. 17 (Elezione)
- Art. 18 (Prerogative e funzioni)
- Art. 19 (Rapporti con Istituti Scolastici)

PREMESSE

Il progetto del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Casalgrande opera nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza, nasce dalla consapevolezza che per formare i cittadini del futuro è essenziale sollecitare esperienze di partecipazione diretta alla vita amministrativa.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Istituzione e finalità)

1. Viene istituito il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi del Comune di Casalgrande (di seguito, per brevità, definito C.C.R.R.) rivolto alle ragazze e ai ragazzi che frequentano le scuole secondarie di primo grado ubicate nel territorio comunale.
2. Le finalità del C.C.R.R. sono:
 - a. l'acquisizione di una maggiore conoscenza delle istituzioni comunali e del loro funzionamento, nonché dei meccanismi della rappresentanza;
 - b. l'educazione alla cittadinanza e alla partecipazione democratica, in forma apartitica;
 - c. il rafforzamento della conoscenza dell'importanza del bene comune e della salvaguardia del patrimonio collettivo;
 - d. l'educazione alla solidarietà sociale, all'integrazione e alle buone pratiche di gentilezza;
3. Il C.C.R.R. si prefigge, altresì, di accrescere nelle ragazze e nei ragazzi la consapevolezza di essere parte integrante della comunità locale e interlocutori degli amministratori, i quali si impegnano ad ascoltare i loro punti di vista e le loro proposte.

Art. 2 (Composizione e requisiti per l'elezione)

1. Il C.C.R.R. è composto **da un minimo di 10 membri** ~~dai 10 ai 20 componenti,~~ compreso il Presidente ~~del Consiglio Comunale dei ragazzi.~~
2. **Concorrono alla formazione del C.C.R.R. due alunni neoeletti** per ogni classe seconda delle scuole secondarie di primo grado del territorio **(possibilmente un maschio e una femmina),** ~~per ogni classe,~~ **oltre agli alunni delle classi terze eletti nell'anno precedente.**
3. Sono eleggibili alla carica di consigliere e di Presidente tutti gli alunni frequentanti le classi seconde delle scuole secondarie di primo grado ubicate nel territorio comunale.
4. Sono ammesse le dimissioni dal ruolo di consigliere.

Art. 3 (Durata in carica e scioglimento anticipato)

1. I membri eletti del C.C.R.R. restano in carica ~~un~~ due anni fino al termine dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione ed i suoi componenti, compreso il Presidente del Consiglio comunale dei ragazzi, sono rieleggibili.
2. Lo scioglimento anticipato si verifica soltanto qualora non si riesca a procedere alla sostituzione dei consiglieri decaduti o dimessisi ed il numero dei membri in carica scenda sotto le 10 unità. Lo scioglimento anticipato si verifica, altresì, nel caso in cui non si riesca a procedere alla sostituzione del Presidente del Consiglio comunale dei ragazzi decaduto o dimessosi.

Art. 4 (Luogo delle riunioni ed uso beni comunali)

1. Le riunioni del C.C.R.R. sono pubbliche ed hanno luogo, di norma, nella Sala del Consiglio Comunale di Casalgrande.
2. Al fine di consentire il regolare e corretto svolgimento dei compiti attribuiti al C.C.R.R., allo stesso viene concesso l'uso dei necessari materiali ed attrezzature comunali.

Art. 5 (Facilitatori)

1. L'Assessorato competente individua, rapportandosi con i competenti servizi comunali, con i consiglieri comunali, con gli assessori, con le scuole, con le associazioni di volontariato, con i consigli di frazione e con eventuali altri organismi che ritenga opportuno coinvolgere, un gruppo di "facilitatori" dell'attività del C.C.R.R.;
2. I facilitatori hanno il compito di stimolare e seguire l'attività del C.C.R.R. in tutte le sue fasi, di garantire il collegamento con le scuole e l'Amministrazione comunale, di coadiuvare il Presidente del Consiglio Comunale dei ragazzi nella gestione delle sedute del Consiglio, garantendo se necessario anche le funzioni di segreteria.

Art.6 (Lavoro preparatorio alle elezioni)

1. Prima delle elezioni viene svolto un lavoro preparatorio nelle classi della scuola secondaria di primo grado con spiegazioni sul funzionamento del Comune, sulle attività del C.C.R.R., sui problemi sentiti come più urgenti, nell'ambito dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica.

TITOLO II ELEZIONI

Art. 7 (Candidatura)

1. La candidatura a far parte del C.C.R.R. avviene tramite la compilazione di un'apposita scheda/domanda di candidatura predisposta dalle scuole secondarie di primo grado.
2. Gli alunni interessati dichiarano di volersi candidare per la carica di consigliere. La domanda debitamente compilata dal singolo candidato e firmata da entrambi i genitori, dovrà riportare il nome, la classe, le motivazioni personali rispetto alle tematiche che si deciderà di affrontare nel corso dell'anno e consegnata alla scuola entro 30 giorni dalla data fissata per le elezioni.
3. Un docente della classe verificherà i requisiti per l'ammissione delle candidature e comunicherà al Dirigente scolastico e al facilitatore i nominativi per l'inserimento nella lista dei candidati 20 giorni prima delle elezioni.
4. Le liste con i candidati saranno comunicate alle singole classi.
5. Nella formazione delle liste dovrà essere possibilmente garantita la pari opportunità di entrambi i sessi.
6. Ogni alunno candidato deve poter esporre le proprie motivazioni alla classe secondo i tempi e le modalità concordate con gli insegnanti.

Art. 8 (Fissazione del giorno delle elezioni)

1. Il Sindaco del Comune di Casalgrande, sentite le scuole del territorio, fissa la data in cui le stesse devono tenersi, non oltre il mese di novembre dell'anno stesso; la data è resa nota entro il 15 ottobre di ogni anno mediante affissione di apposito manifesto (predisposto a cura dell'ufficio segreteria del comune di Casalgrande) in tutte le scuole interessate e nelle sedi degli uffici comunali di riferimento, unitamente all'invito a formulare le candidature nei modi stabiliti all'art. 7.

Art. 9 (Elezioni)

1. Le elezioni si svolgeranno all'interno di ciascuna classe in orario scolastico.
2. I seggi saranno insediati presso ogni aula. Il seggio sarà composto da un presidente e due scrutatori scelti dall'insegnante presente tra gli studenti non candidati.
3. Uno degli scrutatori assumerà anche la funzione di segretario, redigendo l'apposito verbale.
4. Gli elettori riceveranno la scheda contenente la lista dei candidati, predisposta dal relativo Istituto Scolastico, e potranno esprimere fino ad un massimo di due preferenze (preferibilmente una per un maschio e una per una femmina) scrivendo il nome della candidata e del candidato prescelti, nell'apposito spazio predisposto. Dovrà essere garantita la segretezza e l'autonomia del voto.
5. I docenti garantiranno la regolarità delle operazioni di voto.
6. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente alla chiusura dei seggi.
7. Le schede contenenti diciture non leggibili, indicazioni di altra natura, segni di

riconoscimento od espressioni non pertinenti, nonché più preferenze, sono considerate nulle.

8. È eletto chi ha ricevuto più voti, risultati dal computo delle preferenze riportate. In caso di parità di voti verrà eletto il più giovane; in caso di candidati nati lo stesso giorno, si procederà al ballottaggio.
9. Al termine delle operazioni tutto il materiale viene depositato presso le segreterie degli Istituti Coinvolti, i risultati dello scrutinio e il verbale sono consegnati tempestivamente al Comune e conservati.

Art. 10 (Proclamazione degli eletti)

Il Sindaco, con provvedimento formale, proclama gli eletti in base ai risultati dei verbali trasmessi e comunque entro il 15 dicembre il Sindaco proclama ufficialmente la costituzione del C.C.R.R.

Art. 11 (Decadenza e dimissioni)

Dopo due assenze consecutive ingiustificate in Consiglio, il Consigliere viene dichiarato decaduto dalla carica dal Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi e si procederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Lo stesso dicasi in caso di dimissioni dalla carica.

Art. 12 (Insediamento del C.C.R.R.)

1. Entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco provvede alla convocazione della prima seduta del C.C.R.R. indicando la data, il giorno, l'ora e il luogo nel quale si terrà la seduta, con il seguente ordine del giorno:
 - presa d'atto dei risultati delle elezioni;
 - elezione del Presidente e Vice Presidente del C.C.R.R.;
 - incontro conoscitivo con i consiglieri comunali;
 - programmazione delle attività.

TITOLO III

COMPITI E FUNZIONAMENTO

Art. 13 (Compiti)

1. Il C.C.R.R. ha il compito di deliberare in via prepositiva e consultiva tra le seguenti materie, scelte prima dell'inizio di ogni anno scolastico, (primi giorni di settembre, così si può definire in modo organico l'architettura e la suddivisione dei diversi passaggi) sulla base delle necessità emergenti relativamente a:
 - Scuola;
 - Ambiente;

- Sport, Movimento e Salute;
 - Solidarietà e Servizi sociali;
 - Legalità e rispetto del proprio patrimonio artistico e culturale.
2. Il compito principale del C.C.R.R. sarà quello di formulare al Sindaco e alla Giunta del Comune di Casalgrande proposte concrete e fattibili rispetto a quella/quelle tematica/tematiche che verranno via via scelte.

Art. 14 (Modalità di convocazione)

1. Le sedute del C.C.R.R. sono convocate, a cura della Segreteria Generale del Comune di Casalgrande in accordo con le Direzioni degli Istituti partecipanti, sentito il Presidente del C.C.R.R., in orario extra scolastico con l'eventuale accompagnamento dei genitori. Per l'uscita delle ragazze e dei ragazzi in autonomia, è necessario che le segreterie delle scuole secondarie di primo grado Comune di Casalgrande si facciano rilasciare apposita autorizzazione da parte dei genitori o esercenti la potestà genitoriale, dichiarazioni che saranno inviate alla segreteria del Comune di Casalgrande.
2. Il Presidente del C.C.R.R., raccordandosi con l'Assessorato competente e con il supporto del gruppo dei facilitatori, stabilisce l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio e procede alla sua convocazione, autonomamente o su richiesta di almeno cinque consiglieri, i quali devono indicare gli argomenti da trattare.
3. Gli avvisi di convocazione sono notificati ai ragazzi, tramite il Dirigente scolastico, direttamente presso l'Istituto, classe e sezione frequentata.

Art. 15 (Funzionamento)

1. Il C.C.R.R. si riunisce in seduta pubblica, di norma al di fuori dell'orario scolastico, due volte nel corso dell'anno scolastico, oltre alla seduta di insediamento; è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vice Presidente del C.C.R.R.
2. Prima di ogni incontro del C.C.R.R. i ragazzi componenti del C.C.R.R. di ogni classe, in accordo e alla presenza di un docente, discuteranno/dibatteranno

assieme alla classe gli argomenti all'ordine del giorno. A turno un/una alunno/a verbalizzerà quanto emerso.

3. Con le stesse modalità i ragazzi componenti del C.C.R.R. di ogni classe aggiorneranno i compagni e le compagne di classe su quanto deciso dal C.C.R.R. e argomenteranno al riguardo, risollecitando un eventuale nuovo dibattito. A turno un/una alunno/a verbalizzerà quanto emerso.
4. Si riunisce una volta all'anno in seduta plenaria con il Consiglio Comunale per dare conto del lavoro svolto. Il punto sarà inserito nell'ODG del Consiglio Comunale stesso.
5. Il C.C.R.R. può essere convocato anche in occasione di sedute particolari del Consiglio Comunale, in plenaria, ad esempio in occasione del conferimento di cittadinanza onoraria.
6. Alle sedute può essere necessaria la presenza di personale tecnico del Comune per illustrare proposte, raccogliere suggerimenti, ascoltare i problemi e individuare soluzioni (aiuto alla progettazione partecipata). Così pure, su proposta dei consiglieri possono essere presenti esperti per presentare punti di vista e informazioni su particolari argomenti.
7. In quest'ottica, il Presidente del C.C.R.R. può chiedere incontri diretti con gli organi di governo dell'Ente, sulle materie di interesse dello stesso C.C.R.R. Anche gli uffici comunali sono tenuti a garantire adeguata collaborazione.
8. Le sedute sono pubbliche e sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio e le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
9. La votazione in Consiglio avverrà attraverso la procedura del voto palese e per alzata di mano.
10. All'adunanza del C.C.R.R. partecipa il Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di impossibilità, il Vice Presidente del Consiglio Comunale o un loro delegato.
11. Il Presidente del C.C.R.R., con il supporto dei facilitatori, presiede e dà impulso all'attività del Consiglio ed assicura la corretta trasmissione e divulgazione delle decisioni adottate.
12. Il Presidente del C.C.R.R. assegna la parola ai vari consiglieri richiedenti, disciplina la durata degli interventi per un proficuo svolgimento del dibattito, mette ai voti le proposte e coordina in generale i lavori del Consiglio.
13. Le funzioni di Presidente, di Vice Presidente del C.C.R.R. e di consigliere sono svolte a titolo gratuito.
14. Per quanto non previsto nel presente regolamento, il C.C.R.R. può disciplinare la propria attività con disposizioni interne di natura organizzativa.

Art. 16 (Verbali)

1. Le deliberazioni assunte dal C.C.R.R. sono verbalizzate, con il supporto dei facilitatori, dal Segretario del Consiglio, scelto dal Presidente, che ha il compito di:
 - registrare le presenze e le assenze;
 - raccogliere e verificare le giustificazioni dei Consiglieri assenti;
 - stilare il verbale del Consiglio in forma completa e con linguaggio adatto ai ragazzi.
2. Le deliberazioni assunte dal C.C.R.R. sono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Casalgrande per essere conservate agli atti dell'Amministrazione Comunale regolarmente protocollate e pubblicate in una apposita sezione sul sito istituzionale.

TITOLO IV IL PRESIDENTE

Art. 17 (Elezione)

1. Il Presidente del C.C.R.R. viene eletto dal C.C.R.R., tra i suoi componenti, nella seduta d'insediamento; l'elezione avviene in forma segreta, a maggioranza assoluta dei componenti del C.C.R.R.; qualora nella prima votazione non si raggiunga tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che, nella prima, hanno ottenuto il maggior numero di consensi, risultando eletto chi tra i due ottiene il più alto numero di preferenze. In caso di parità, risulta eletto il più giovane per età anagrafica.
2. Subito dopo aver eletto il Presidente, il C.C.R.R. elegge, tra i suoi componenti, il Vice Presidente, con funzioni vicarie del Presidente; l'elezione avviene in forma segreta e risulta eletto il consigliere che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il più giovane per età anagrafica.
3. Sia il Presidente che il Vicepresidente devono essere designati tra i membri neoeletti del C.C.R.R di ciascun anno scolastico.

Art. 18 (Prerogative e funzioni)

1. Oltre alle funzioni di cui agli articoli precedenti, il Presidente del C.C.R.R. rappresenta il C.C.R.R. all'esterno; rappresenta, inoltre, la comunità dei ragazzi di tutte le scuole secondarie di primo grado presenti nel territorio comunale e può intervenire, in tale veste, alle cerimonie ed alle manifestazioni che interessano i giovani.

Art.19 (Rapporti con Istituti Scolastici)

1. E' facoltà dei singoli Istituti Scolastici convocare il Consiglio Comunale dei Ragazzi con la partecipazione dei soli rappresentanti dell'Istituto per trattare argomenti di interesse per la comunità scolastica, nell'ottica del coinvolgimento attivo delle alunne e degli alunni nei processi decisionali della scuola.
2. La convocazione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e gli incontri avranno luogo nei locali scolastici ed in orario extra-scolastico. Agli incontri prenderà parte la/il docente referente del Consiglio dei Ragazzi con il compito di facilitatore.

Art. 20 (Tutoraggio alla pari)

1. Gli alunni che abbiano già maturato un anno di esperienza come membri del C.C.R.R. possono svolgere attività di tutoraggio dei nuovi candidati, nonché di supporto nelle operazioni preliminari alle elezioni.

Art. 21 (Entrata in vigore e periodo transitorio)

1. Il presente regolamento, nonché le modifiche ad esso eventualmente apportate, entrano in vigore nell'anno scolastico immediatamente successivo a quello di approvazione in consiglio comunale.
2. Per quanto riguarda l'anno scolastico 2026/2027 gli eletti al C.C.R.R. rimarranno membri attivi fino al termine del loro percorso scolastico presso l'Istituto comprensivo di Casalgrande, ovvero fino al termine dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.